



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Prima Sezione Penale

**NOTIZIA DI DECISIONE PENALE**

N. 2/2017

(su questione nuova ed oggetto di contrasto di giurisprudenza;  
si raccomanda di compilare con calligrafia leggibile)

C.C. 12.01.2017

Pres. VECCHIO Massimo

Rel. TALERICO Palma

P.G. BIRRITTERI Luigi Giuseppe (conf. / diff.)

Ricorso R.G. 37680/2016

Sent. n. sez. 90/2017-

Parte privata CEI Mauro

**Questione esaminata:**

Se – in tema di riesame del provvedimento di applicazione di una misura cautelare custodiale la quale sia stata successivamente revocata (nella specie: nelle more del giudizio di rinvio) – la omissione della parte privata della « specifica e motivata deduzione », circa l'interesse « a coltivare la impugnazione » davanti al giudice di merito, comporti la inammissibilità della impugnazione stessa, per carenza sopravvenuta di interesse, con preclusione per la parte di prospettare l'interesse *de quo* col ricorso per cassazione avverso la conseguente ordinanza recante la declaratoria della inammissibilità della richiesta di riesame.

**Soluzioni adottate:** Affermativa: in difetto della formale deduzione dell'interesse alla coltivazione della impugnazione *de libertate* davanti al giudice di merito, la inammissibilità, che ne consegue, preclude la postuma allegazione dell'interesse *de quo*.

**Eventuali riferimenti normativi:** artt. 314, comma 2, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

**Riferimenti giurisprudenziali:** Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002.

Roma, 12 gennaio 2017.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

VISTO del Presidente titolare